SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A4817

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 maggio 2000, n. **126.**

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettivo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4541):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 20 marzo 2000.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 marzo 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 marzo 2000.

Esaminato dalla 1ª Commissione il 18 aprile 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 18 aprile 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6950):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 aprile 2000, con pareri delle commissioni I, V, commissione parlamentare per le questioni regionali e dal comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 2 ed il 3 maggio 2000.

Esaminato in aula l'8 maggio 2000 ed approvato l'11 maggio 2000.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 20, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

00G0167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbrario 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961,

n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il telex del 17 aprile 2000, con il quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce ha comunicato il mancato funzionamento del proprio uffico nella medesima data per caduta del sistema informativo causata da improvvisa interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;

Visto il telex in data 18 aprile 2000, con il quale il medesimo dirigente ha comunicato che il funzionamento dell'ufficio è avvenuto nella giornata del 17 aprile 2000;

Vista la nota prot. n. 1398/2000/PRA dell'8 maggio 2000, con la quale il suddetto dirigente ha precisato che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce è rimasto chiuso al pubblico dalle ore 9,30 circa fino al termine dell'orario di sportello (ore 12);

Vista la nota prot. n. 1273/2000 del 18 aprile 2000, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno 17 aprile 2000;

Decreta:

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecce è accertato per il giorno 17 aprile 2000, dalle ore 9,30 al termine dell'orario di sportello (ore 12).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 maggio 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A5052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2000.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella laguna della Sacca del Canarin.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile; recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 1994 con la quale la Federcoopesca, ai sensi del comma 2, art. 2, del citato decreto ministeriale 3 marzo 1992, ha chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito della morìa di prodotti ittici causata dall'inquinamento delle acque, dall'alta temperatura delle stesse e da una marcata anossia verificatasi nella Sacca del Canarin nel periodo luglio-agosto 1994 ed il riconoscimento del contributo previsto dalla citata legge n. 72/1992 alla S.r.l. La Fattoria del Mare in seguito ai danni subiti nel suo impianto di acquacoltura;

Visto il provvedimento n. 62303090 datato 23 marzo 1996 con il quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha respinto la richiesta di contributo ed il successivo ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla S.r.l. La Fattoria del Mare;

Visto l'accoglimento del citato ricorso da parte del Capo dello Stato in data 1° aprile 1999;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento, stimando una perdita pari a circa il 66% del valore della produzione della S.r.l. La Fattoria del Mare, superiore, quindi, al limite del 35% previsto dal comma 6, art. 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 13 luglio 1999, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

In conseguenza dell'inquinamento delle acque, dell'alta temperatura delle stesse e di una marcata anossia verificatesi nella laguna della Sacca del Canarin con conseguente elevata morìa di prodotti ittici, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 96

00A5092

DECRETO 19 aprile 2000.

Definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2000 recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome come previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nella seduta del 20 gennaio 2000;

Ritenuto di dover apportare i necessari adeguamenti per assicurare la coerenza del presente provvedimento con quanto stabilito dal decreto 21 marzo 2000;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Programmi operativi multiregionali

1. Ai sensi dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2000, il presente decreto è finalizzato alla predisposizione dei programmi operativi multiregionali, provvedendo alla definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998.

2. Un programma operativo si definisce multiregionale quando coinvolge operatori economici di più regioni, attraverso progetti di interventi sulla filiera produttiva o attraverso progetti di servizi di logistica per le produzioni primarie, garantendo la ricaduta in termini economici, sociali ed occupazionali in forma diffusa sui produttori di base di tutte le regioni coinvolte.

3. Le risorse assegnate ai programmi operativi multiregionali sono pari al 70% delle risorse finanziarie destinate al presente regime di aiuti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998, a valere sulle disponibilità recate dal Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di cui all'art. 25 della legge n. 144/1999.

4. Gli allegati *A, B* e *C* costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Finalità e priorità d'intervento

1. I programmi operativi multiregionali hanno lo scopo di rafforzare e sviluppare la competitività delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, favorendo l'integrazione di filiera e lo sviluppo di sistemi.

2. Gli interventi devono essere motivati da considerazioni di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici di portata generale per le aree interessate, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree depresse, assicurando, inoltre, un'adeguata, certa e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici degli interventi. In particolare essi devono portare al conseguimento, entro un termine massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni agricole, mediante:

a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture di servizio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione o fusione e comunque di aggregazione;

c) l'acquisto di strutture, impianti, anche attraverso la capitalizzazione delle imprese cooperative;

d) l'impiego di personale direttivo qualificato e specializzato;

e) la realizzazione, da parte di cooperative, soggetti consortili e associativi rappresentativi dei produttori agricoli, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 28 del trattato, e di processi o di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e avviamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai cinque anni;

f) la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

3. I massimali relativi alle azioni finanziabili ai sensi del comma 2, sono riportati nell'allegato *A*, tabelle 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000. Sono da considerare prioritarie le azioni di cui alle lettere *A, C, D, E, F.*

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a beneficiare degli aiuti, i soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000.

2. Per i soggetti beneficiari organizzati in forma societaria, di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del regolamento CE n. 951/97 del Consiglio 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli aiuti di cui all'allegato *A,* tabella 1, sono diretti ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000. Gli aiuti di cui all'allegato *A,* tabella 3, sono diretti ai beneficiari di cui all'art. 3 comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, costituiti in forma associativa. Gli aiuti di cui all'allegato *A,* tabelle 2 e 4, sono esclusivamente diretti alle cooperative e i loro consorzi che effettuano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle materie prime conferite dai propri soci in misura non inferiore all'80% del proprio prodotto; alle organizzazioni dei produttori e alle loro unioni costituite nelle forme giuridiche societarie finalizzate alla concentrazione e all'immissione sul mercato delle produzioni agricole e zootecniche.

Art. 4.

Redazione, termine e modalità di presentazione dei programmi operativi multiregionali

1. I programmi operativi multiregionali, redatti in forma di progetti di massima, secondo le indicazioni dello schema di cui all'allegato *C*, devono pervenire entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Ufficio agroindustria, corredati della documentazione prevista dall'allegato *B*, e entro la medesima data alle regioni (senza la documentazione di cui dall'allegato *B*) dove sono ubicate le aziende coinvolte nel programma operativo multiregionale.

2. Le regioni, su cui ricadono i programmi operativi multiregionali, entro venti giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, esprimono un parere sulla coerenza dei programmi operativi multiregionali con la programmazione regionale, dandone comunicazione al gruppo di valutazione di cui all'art. 5. Trascorso tale termine, il parere si considera positivo. Il parere negativo motivato di una regione interessata comporta la non ammissibilità degli interventi ricadenti sul proprio territorio.

3. Nel caso in cui il termine posto cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno feriale.

Art. 5.

Valutazione dei progetti di massima

1. L'esame dei programmi operativi multiregionali è effettuato dal gruppo tecnico di valutazione. Il gruppo è composto da sette membri, di cui quattro designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e tre nominati dall'amministrazione. Il gruppo può avvalersi del supporto tecnico del gruppo di valutazione degli investimenti del Ministero. Ai lavori del gruppo tecnico di valutazione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle regioni interessate ai programmi in corso di valutazione.

2. I programmi giudicati ammissibili in fase istruttoria sono valutati attraverso un punteggio, attribuendo il punteggio massimo al valore maggiore e in maniera proporzionale per gli altri valori. L'assegnazione dei punteggi viene effettuata dal gruppo tecnico di valutazione.

3. I criteri per l'assegnazione dei punteggi sono i seguenti:

a) maggior numero di regioni coinvolte nel programma: punteggio max 50 punti;

b) PLV relativa al programma sul totale della PLV dei settori interessati delle regioni coinvolte (dato ISTAT): punteggio max 100 punti;

c) numero degli operatori del settore primario aderenti al programma sul totale operatori di settore delle regioni coinvolte (dato ISTAT): max 100 punti.

Vengono quindi introdotti i seguenti parametri correttivi per un punteggio massimo totale pari a 1,10, in relazione alla finalizzazione rispetto ai seguenti obiettivi:

potenziamento e completamento di iniziative complete di filiera e di sistema, per la valorizzazione delle produzioni con dimostrata ricaduta sul settore di produzione primario (punteggio 0,20);

qualità certificata (ai sensi della normativa comunitaria, nazionale o regionale approvata dalla Commissione europea) del prodotto commercializzato e/o qualità ambientale certificata del ciclo produttivo (punteggio 0,20);

riduzione dei costi relativi ai consumi energetici compreso anche il trasporto intermodale e di risorse naturali quali acqua e suolo e/o riduzione e recupero dei reflui, scarti e imballaggi (punteggio 0,20);

consistente aumento della base associativa e delle relative quote di capitale sociale versato. Per consistente aumento si intende un minimo che va dal 20% fino al 30% (punteggio 0,20); se l'aumento è maggiore al 30% (punteggio 0,30);

presenza di un accordo interprofessionale così come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998 o accordi di programma (punteggio 0,20).

4. In base al punteggio attribuito dal gruppo tecnico di valutazione, l'amministrazione approva la graduatoria dei programmi operativi multiregionali ritenuti idonei al finanziamento, con la determinazione per ciascuno di essi della spesa prevista ammissibile, fino alla concorrenza dell'importo di contributo statale, stabilito in sede di riparto delle risorse recate dall'art. 2, comma 3, della legge n. 499/1999, nonché quelle rese disponibili ai sensi dell'art. 25 della legge n. 144/1999.

Art. 6.

Presentazione dei progetti esecutivi ed erogazione dei contributi

1. I soggetti attuatori dei programmi operativi multiregionali ritenuti idonei dovranno presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio agroindustria, i progetti esecutivi entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero di approvazione della graduatoria di cui all'art. 5.

2. Il gruppo tecnico di valutazione, verifica la rispondenza dei progetti esecutivi ai programmi operativi multiregionali, accerta il possesso dei requisiti richiesti e verifica la spesa ammissibile. Il Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio agroindustria, con proprio decreto assegnerà a ciascun beneficiario il rispettivo contributo, da erogarsi secondo le seguenti modalità:

a) 40% a titolo di prima anticipazione;

b) 40% a titolo di seconda anticipazione a seguito rendiconto di una spesa pario superiore alla copertura del contributo liquidato a titolo di prima anticipazione o in alternativo per stati di avanzamento lavori;

c) saldo a collaudo avvenuto (minimo 20% del contributo concesso).

3. Per la corresponsione dei contributi a titolo di anticipazione saranno chieste idonee garanzie, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del progetto (polizza fidejussoria redatta secondo lo schema approvato con decreto del Ministero del tesoro in data 22 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1997).

4. In caso di non idoneità di progetti esecutivi o di rinuncia del beneficiario si procederà alla loro sostituzione mediante scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5.

5. Il recupero delle somme indebitamente percepite dai beneficiari, indipendentemente dalla fase procedimentale in cui l'indebito è accertato, avverrà mediante ruolo secondo le procedure previste dagli articoli 63, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 7.

Comitato di sorveglianza

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, un comitato di sorveglianza per la verifica ed il monitoraggio dell'attuazione dei programmi di cui al presente decreto. Del comitato fanno parte nove esperti, di cui cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome e quattro nominati dall'amministrazione.

2. Il comitato presenta ogni sei mesi una relazione all'amministrazione che provvede a trasmetterla alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome sull'attuazione dei programmi, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni riguardanti la ricaduta sugli operatori agricoli delle iniziative finanziate.

Il presente decreto, è inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ALLEGATO *A*

Tab. 1: Investimenti destinati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (Decisione 96/C29/03)*

	Tipologia di aiuto		
	Articolo 5, lettere a), b) e d)	Area Obiettivo 1	Altre aree
1)	Investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con la eliminazione dei rifiuti.	75%	55%
	Investimenti per la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato (1).	75%	55%
3)	Acquisizione di immobili ed impianti a condizione che l'acquisizione costituisca svilupppo economico dell'attività o implementazione di un fase a completamento del ciclo produttivo (1 e 2).	75%	55%
4)	Spese per programmi informatici, telematici e software e per l'acquisto di attrezzature informatiche finalizzate al progetto d'investimento presentato.	75%	55%
5)	Capitalizzazione delle società cooperative finalizzata alla realizzazione degli investimenti di cui alla presente tabella.	75%	55%
6)	Spese di acquisto-noleggio mediante leasing, per le attrezzature e i macchinari, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro 4 anni e comunque entro il termine massimo necessario alla realizzazione del programma.	75%	55%
7)	Spese per la creazione o ristrutturazione dei depositi e dei servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico, per l'adeguamento delle strutture della logistica connessa e acquisizione di attrezzature e mezzi di movimentazione interna per il trasporto combinato, adeguamento delle unità di trasporto per l'adattamento alla movimentazione intermodale (3), creazione o ristrutturazione di linee per l'imballaggio (packaging) finalizzate all'utilizzo delle modalità di trasporto intermodale (4).	75%	55%
8)	Spese per la progettazione tecnica per la definizione ed organizzazione delle attività (5).	75%	55%

(*) L'aiuto è accordato nel rispetto dei limiti settoriali previsti dalla Decisione 94/173/CE, fatte salve eventuali modificazioni.
Si può eccezionalmente prescindere dai richiamati limiti nel rispetto della disciplina comunitaria, per i progetti che rispettino le linee direttrici in materia ambientale di cui alla decisione C/72 del 10/03/1994

(1) L'aiuto è accordato nel rispetto del punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (98/C74/06).
In particolare, le spese ammissibili riguardano:
a) costruzione e acquisizione di beni immobili, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza dell'impianto;
b) macchine ed attrezzature nuove, compresi i programmi informatici ed il software.
(2) Se il bene oggetto di acquisizione ha già beneficiato di un aiuto pubblico, all'aiuto erogabile è sottratto l'aiuto già percepito.
(3) Limitatamente al trasporto dalle zone di produzione agricola alle unità di trasformazione.
(4) Sono esclusi gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto.
(5) Purché finalizzate all'investimento entro il 12% della spesa ammessa per gli investimenti accolti

Tab. 2: Aiuti alle associazioni di produttori

(documento relativo agli aiuti nazionali a favore delle Organizzazioni dei Produttori - VI/503/88)

	I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli.	
	Tipologia di aiuto - articolo 5, lettera e)	
A)	**Avviamento o estensione dell'attività (1)**	Il sostegno è rivolto alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. L'aiuto è concesso per un periodo quinquennale ed in misura decrescente (almeno del 20% annuo), in rapporto alle spese reali sostenute durante l'anno considerato. Per il primo anno l'aiuto può corrispondere al 100% delle spese reali sostenute.
1)	Assistenza tecnico-economica	
2)	Assistenza giuridica e commerciale	
3)	Assistenza alla implementazione di sistemi di qualità aziendali	
4)	Assistenza alla predisposizione dei disciplinari di produzione relativi anche alla costituzione di marchi, nel rispetto dell'art. 28 del trattato (2)	
5)	Assistenza alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità (2)	
B)	**Creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità (2)**	
6)	Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità obbligatori (3) *	Nel caso di controlli obbligatori sono ammessi contributi fino al 100% dei costi di certificazione.
7)	Spese per la realizzazione di controlli di qualità delle produzioni agricole e di qualità ambientale dei processi produttivi (4) *	Nel caso di controlli volontari sono ammessi contributi fino al 70% dei costi di certificazione.

(1) Per le associazioni esistenti, nel caso di aumento significativo dei soci, è possibile erogare un aiuto pari al 50% della quota sottoscritta dai nuovi soci.

(2) Trattasi di prodotti riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità.
Per i marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
- accesso al disciplinare a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti;
- i controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri sono riconosciuti in base all'equivalenza.

(3) Si tratta di produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 820/97 e di marchi di qualità, per le quali i controlli sono resi obbligatori dalla normativa vigente. Nel caso in cui tali controlli non vengano attuati, l'operatore è soggetto a sanzione amministrativa o penale.

(4) Si tratta di controlli volontari; per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle medesime condizioni previste alla nota 2) per i marchi di qualità.

(*) Lettera della Commissione agli Stati membri n. S/75/29416 del 19.09.1975.

Tab. 3: Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (regolamentazione degli aiuti di Stato in materia 87/C302/06)

I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche associative	
Tipologia di aiuto - Articolo 5 lettera c)	**Intensità massima di aiuto in conto capitale**
Promozione dei prodotti di qualità, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato (2)	fino al 50% delle spese (1)
Promozione delle produzioni tipiche (Reg. 2081/92 e 2082/92) e dei vini (Reg. 2392/89)	
Promozione dei prodotti biologici (Reg. CEE 2092/91)	

(1) Elevabile al 70% nei casi previsti dagli orientamenti comunitari in materia (87/C302/06), in presenza di campagne promozionali affidate a terzi dall'Amministrazione pubblica, nel rispetto della direttiva CE n. 92/50.

(2) Per i prodotti contrassegnati da marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni:

- accesso al disciplinare a tutti i produttori della comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti;
- i controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri sono riconosciuti in base all'equivalenza.

Tab. 4 Aiuti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni
(Orientamenti in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo 98/C 48/2)

<table>
<tr><td colspan="2">I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli.</td></tr>
<tr><th>Tipologia di aiuto - Articolo 5, lettera f)</th><th>Intensità massima di aiuto</th></tr>
<tr><td>Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca</td><td rowspan="4">Fino al 100% delle spese ammissibili nel rispetto delle condizioni previste (1)
Negli altri casi, fino al 50% delle spese ammissibili</td></tr>
<tr><td>Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca</td></tr>
<tr><td>Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc. spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività/ di ricerca</td></tr>
<tr><td>Altri costi di esercizio (es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.</td></tr>
</table>

(1) A condizione che:
- il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsioni della concorrenza;
- sia data informazione in pubblicazioni adeguate con diffusione a livello nazionale e non limitatamente ai membri di organizzazioni specifiche. Va garantito che ogni operatore potenzialmente interessato sia informato in tempo reale sui risultati della ricerca;
- i risultati della ricerca siano a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate a uguali condizioni di costo e di tempo;
- gli aiuti soddisfino l'accordo sull'agricoltura relativo ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

ALLEGATO B
(da allegare esclusivamente al progetto presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali)

DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER I PROGETTI DI MASSIMA

1. Certificato della C.C.I.A.A. di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, anche nel caso di consorzi temporanei d'impresa, attestante l'iscrizione, la vigenza, il nulla osta ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994 n°490 e successive modificazioni (antimafia) e che le stesse non si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non abbiano in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure.

2. Per le società di capitale, dichiarazione del legale rappresentante delle società di capitali,
del titolare delle società di persone e della ditta individuale attestante che:

A. nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei casi, dei titolari non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati sulla morale, per delitti finanziari e contro il patrimonio;
B. eventuale rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2 del regolamento 15 novembre 1999, n.
C. le stesse siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di dipendenti e collaboratori;
B. le stesse siano in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi.

3. Dichiarazione bancaria rilasciata da legale rappresentante al titolare della società di capitali, del titolare delle società di persone e della ditta individuale, da cui risulta l'individuale capacità degli stessi a sostenere con fondi propri, per la quota di competenza, le spese previste per la realizzazione del progetto relativamente alla parte non finanziata con pubblico intervento.

4. Copie dello stato patrimoniale e conto economico dei bilanci depositati, approvati negli ultimi tre anni, delle società di capitali, comprensive degli allegati e relazioni.
In caso di impresa non tenuta alla presentazione annuale del bilancio, dovrà essere presentata dal suo titolare la dichiarazione sostitutiva dello stato patrimoniale ed del conto economico per ciascuno degli ultimi tre esercizi scaduti.

5. Dichiarazione di impegno del legale rappresentante della società di capitali o del titolare della società di persone e della ditta a fornire al Ministero delle politiche agricole e forestali tutte le informazioni che verranno loro richieste per il monitoraggio dell'iniziativa.

ALLEGATO C

SCHEMA DI REDAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

1) SINTESI DEL =PROGETTO (Max 3 pagine)
1.1 Settore di intervento e oggetto
1.2 Durata
1.3 Localizzazione degli interventi (si precisa che una Regione viene considerata coinvolta qualora i benefici, completamento della filiera produttiva e/o servizi di logistica per le produzioni primarie e/o ricaduta in termini economici, sociali ed occupazionali in forma diffusa sui produttori di base, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto ricadano sul territorio regionale per una percentuale minima del 5%.
Allegare tabella riepilogativa della ricaduta sulle varie regioni di cui sopra.
1.4 Soggetto proponente ed eventuali altri soggetti partecipanti al progetto
1.5 Obiettivi
1.6 Attività previste
1.7 Benefici attesi
1.8 Costo complessivo del progetto e cofinanziamento pubblico richiesto

2) SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO (Max 6 pagine)
2.1 Localizzazione degli interventi proposti
2.2 Analisi dei punti critici del comparto di intervento
2.3 I punti di forza e la strategia di sviluppo prevista dal progetto

3) DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (Max 3 pagine)
3.1 Descrizione del beneficiario
3.2.1 Organigramma
1.2.2 Personale ed attrezzature
1.2.3 situazione patrimoniale
1.2.4 Partecipazione dei soci al capitale societario e meccanismi di ripartizione degli utili

4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE (Max 10 pagine)
4.1 Investimenti per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attività di trasformazione
4.2 Valorizzazione e tutela della produzione
6. Organizzazione della commercializzazione della produzione
7. Aumento della base associativa
8. Assistenza tecnica

5) CARATTERIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' (Max 5 pagine)
5.1 Collegamenti tra le attività
5.2 Elementi di innovatività
5.3 Impatto ambientale
5.4 Elementi di sinergia con i Programmi Operativi Regionali o con altre iniziative finanziate a livello nazionale e/o comunitario

6) STRATEGIA DI COMMERCIALIZZAZIONE

6.1 materie prime
- 6.1.1 Situazione pre-progetto
- 6.1.2 Situazione post-progetto

6.2 Produzioni trasformate
- 6.1.1 Situazione pre-progetto
- 6.1.2 Situazione post-progetto

7) BENEFICI PER GLI AGRICOLTORI (Max 2 pagine)

7.1 Descrizione dei benefici agli agricoltori
7.2 Stima dei benefici agli agricoltori

8) IL CALENDARIO ED IL PIANO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' (Max 4 pagine)

8.1 Cronogramma delle attività
8.2 Riepilogo dei costi complessivi per attività, anno e fonte di finanziamento
8.3 Riepilogo dei costi per attività, anno e fonte di finanziamento

00A5113

DECRETO 12 maggio 2000.

Programma di interventi in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 21 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2000, n. 80;

Visto il proprio decreto 19 aprile 2000, con il quale sono stati definiti criteri e modalità per la presentazione e selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Ritenuta la necessità di provvedere a rideterminare in venti giorni il termine di presentazione dei programmi operativi multiregionali in maniera da assicurare il completamento delle procedure entro il 30 giugno 2000 in coerenza con le previsioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Termine di presentazione dei programmi operativi multiregionali

1. Il termine di presentazione dei programmi operativi multiregionali, di cui l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2000 in premessa citato, è ridotto a venti giorni.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A5114

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 maggio 2000.

Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, del 1° giugno 1998 relativo al regolamento sulle modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano;

Visto il decreto 30 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone nell'allegato all'art. 1 la somma di lire 100 miliardi da destinare agli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 266/1997;

Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al 1° gennaio 1999, nei comuni capoluogo, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità finanziaria di lire 100 miliardi prevista dall'art. 1 del decreto del 30 marzo 2000, è ripartita tra i comuni, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in misura proporzionale alla popolazione residente al 1° gennaio 1999 per gli importi qui di seguito indicati:

Comune	Disponibilità finanziarie (in milioni di lire)
Bari	4.106
Bologna	4.731
Cagliari	2.074
Firenze	4.666
Genova	7.944
Milano	16.196
Napoli	12.633
Roma	32.774
Torino	11.266
Venezia	3.610

Art. 2.

Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento 1° giugno 1998, n. 225, trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dalla data del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte delle piccole imprese.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2000

Il Ministro: LETTA

00A5091

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Condor confezioni - Società cooperativa a r.l.», in Spinetoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 settembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Condor confezioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Condor confezioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), costituita in data 9 gennaio 1987 con atto a rogito notaio avv. Paolo Randelli Scorpione di Ascoli Piceno e Fermo, omologato dal tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 19 febbraio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Claudia Bachetti nata a Zurigo il 28 dicembre 1966 e residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A5093

DECRETO 14 aprile 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Quadrifoglio Rambona» società cooperativa a responsabilità limitata, in Pollenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 gennaio 2000, effettuata nei confronti della «Cooperativa agricola Quadrifoglio Rambona» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pollenza (Macerata), in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa agricola Quadrifoglio Rambona» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pollenza (Macerata), in liquidazione, costituita in data 24 settembre 1970 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Lorenzelli di Macerata, omologata dal tribunale di Macerata, con decreto in data 26 ottobre 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. rag. Paolo Longhi nato a Tripoli (Libia) il 30 aprile 1939 con studio in Jesi (Ancona), viale Don Minzoni n. 3/q, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A5094

DECRETO 14 aprile 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Fa.Ca. - Società cooperativa a r.l. (Cooperativa farmacisti catanzaresi)», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 16 dicembre 1999, depositata in cancelleria in data 28 dicembre 1999, con la quale il tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Co.Fa.Ca. - Società cooperativa a r.l. (Cooperativa farmacisti catanzaresi)», con sede in Lamezia Terme;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Fa.Ca. - Società cooperativa a r.l. (Cooperativa farmacisti catanzaresi)», con sede in Lamezia Terme, costituita in data 25 gennaio 1988 con atto a rogito notaio dott.ssa Iadvida Palange, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Pasqualino Famularo, nato a Sambiase (Catanzaro) il 29 marzo 1935 e residente a Lamezia Terme in via C. Colombo, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A5095

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 1999-2000. (Deliberazione n. 17/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio dell'Unione europea che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, come modificato dal regolamento CE n. 2070/98;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione europea C(99)2356 def/6, del 27 luglio 1999, recante approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del citato regolamento CE n. 1221/97;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.128.413 euro per la campagna 1999-2000, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.128.413 euro, pari a L. 4.121.182.239;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 1998-1999, assegnate con propria delibera n. 22/99 del 19 febbraio 1999 e trasferite all'AIMA, risultano inutilizzate L. 1.364.736.060 (704.827 euro), come comunicato dall'organismo pagatore (oggi AIMA in liquidazione), con nota n. 272/C del 25 gennaio 2000;

Considerato, altresì, che le risorse *ex lege* n. 183/1987 di cui alla propria delibera n. 114/99 del 30 giugno 1999, ammontanti a 87 milioni di lire (44.931 euro), assegnate e trasferite all'AIMA per interventi della stessa natura, sono in corso di restituzione al suddetto Fondo di rotazione, in quanto non utilizzate;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di L. 1.364.736.060 per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 1999-2000;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per L. 2.756.446.179 (1.423.586 euro), ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la predetta Agenzia (AGEA) non è ancora pienamente operativa;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. M/2583 del 29 novembre 1999;

Tenuto conto dei risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. Ai fini della attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, per la campagna 1999-2000 è autorizzato in favore del competente organismo pagatore (oggi AIMA in liquidazione) un cofinanziamento nazionale pubblico di lire 4.121.182.239 (2.128.413 euro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per L. 1.364.736.060 (704.827 euro) con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui alla delibera CIPE n. 22/99 del 19 febbraio 1999, già trasferite all'AIMA e resesi disponibili per la campagna 1999-2000, in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per L. 2.756.446.179 (1.423.586 euro) con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto organismo, che provvederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'organismo pagatore adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 7

00A5130

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale per l'anno 2000 dell'iniziativa denominata «Cominciamo a contare sull'euro», rientrante nel programma d'informazione del cittadino europeo. (Deliberazione n. 22/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Considerato che per la realizzazione del programma di informazione in Italia denominato «Cominciamo a contare sull'euro», iniziativa comune rientrante nel programma di informazione del Governo italiano, di quello del Parlamento europeo e delle tre azioni prioritarie di informazione della Commissione europea intraprese nel contesto del «Programma di informazione del cittadino europeo», è previsto per l'anno 2000 un contributo comunitario pari a 3,5 Meuro, come risulta dalla Convenzione n. 014405 del 27 dicembre 1999 sottoscritta dai rappresentanti della Commissione europea e dello Stato italiano;

Considerato che a fronte delle predette risorse occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, ammontanti a 5,5 Meuro, pari a 10,650 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, per tale fabbisogno, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie *ex lege* n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'euro, n. 70/2000, in data 19 gennaio 2000;

Tenuto conto dei risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del programma di informazione «Cominciamo a contare sull'euro», richiamato in premessa, è autorizzato, per l'anno 2000, un cofinanziamento nazionale pubblico di 10,650 miliardi di lire (5,5 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'euro.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'euro, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 8

00A5082

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Life Value S.p.a., con sede legale in Trieste. (Provvedimento n. 1524).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Vista l'istanza del 2 dicembre 1999 con la quale Life Value S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, nonché quella successivamente inviata;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 12 aprile 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Life Value S.p.a.;

Dispone:

Life Value S.p.a., con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4 e sede amministrativa in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, previa approvazione dello statuto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A5084

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 marzo 2000.

Modificazioni al regolamento didattico.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 399 del 1° ottobre 1998 relativo alla emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze nautiche in data 3 marzo 2000 per la parte relativa alla modifica della tabella *d)* «Corsi di perfezionamento» allegata al regolamento didattico di Ateneo;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2000 relative alla approvazione della modifica proposta;

Visto il parere favorevole del consiglio degli studenti in data 16 marzo 2000;

Ritenuto neccessario provvedere alla modifica della tabella *d)* allegata al regolamento didattico di Ateneo di cui al decreto rettorale n. 399/98;

Visto l'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *d)* allegata al regolamento didattico di Ateneo è soppressa e sostituita dal testo seguente:

«Tabella *D): Corsi di perfezionamento*

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE DELL'AMBIENTE MARINO

Presso la facoltà di scienze nautiche è istituito il corso di perfezionamento in scienze dell'ambiente marino. Sistema mediterraneo.

Il corso è riservato a laureati della facoltè di scienze ambientali, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze nautiche, ingegneria dell'ambiente e del territorio ed altre lauree di volta in volta specificate nel manifesto degli studi.

Esso intende fornire ai partecipanti un ampliamento ed un approfondimento della preparazione, sia dal punto di vista disciplinare che professionale, anche in

relazione a nuovi sviluppi tecnologici e ad aggiornati aspetti economici, nelle scienze dell'ambiente marino applicate al sistema mediterraneo.

Le attività didattiche e l'organizzazione sono affidate al consiglio del corso costituito dai docenti, anche esterni all'Istituto universitario navale, impegnati nello svolgimento delle attività didattiche medesime e designati dal consiglio di facoltà.

Il direttore del corso è designato dal consiglio di facoltà di scienze nautiche fra i professori di ruolo.

Annualmente il consiglio di facoltà di scienze nautiche stabilisce: i contenuti del corso di perfezionamento, la durata del corso, l'organizzazione didattica, la composizione del collegio dei docenti, il numero massimo degli allievi ammissibili, l'ammontare del contributo di iscrizione e gli eventuali criteri per la selezione degli aspiranti.

A conclusione del corso, ai partecipanti che a giudizio del consiglio abbiano svolto le attività e superato le verifiche riguardanti i vari insegnamenti verrà rilasciato un attestato di frequanza ai sensi del comma 3, art. 6, della legge n. 341/1990.

Per tutti gli interessati è disponibile presso la segreteria della facoltà una bibliografia specifica per consentire l'acquisizione dei concetti di base propedeutici ai corsi che verranno sviluppati».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Ateneo.

Napoli, 24 marzo 2000

Il rettore: FERRARA

00A5053

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 18 maggio 2000, n. 126** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettivo».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), è autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta associazione.

2. Il contributo è erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalità di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attività svolta a seguito dell'erogazione del contributo.

3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonché una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo *59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A5057

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 maggio 2000, n. **902411.**

Indicazioni necessarie alla riattivazione della concessione dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999), ha regolamentato la concessione di un indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato disposta dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con circolare 4 agosto 1999 n. 903484 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni applicative per la prima attivazione della concessione dell'indennizzo e con decreto in pari data sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza dal 1° ottobre 1999 e stabilite le modalità di presentazione delle domande.

Con decreto ministeriale del 5 ottobre 1999 è stato accertato alla data del 4 ottobre 1999 l'esaurimento dei fondi disponibili e sono stati chiusi i termini a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè dal 7 ottobre 1999.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 è stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalità del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi.

In conseguenza dell'ulteriore stanziamento con decreto del Ministro dell'industria del commercio e artigianato del 12 aprile 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2000), è stato disposto l'esame delle richieste d'indennizzo presentate entro il 6 ottobre 1999, e cioè prima della data di chiusura dei termini di cui al decreto del 5 ottobre 1999 e, nel limite delle restanti risorse, sono stati riaperti a partire dal 5 giugno 2000 i termini per la presentazione di nuove richieste di indennizzo.

Le richieste d'indennizzo presentate entro il 6 ottobre 1999 saranno quindi esaminate dalle competenti Camere di commercio ai fini della loro ammissione ai contributi; pertanto le richieste in questione non dovranno essere ripresentate.

Con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative per la riattivazione della concessione dell'indennizzo in relazione alla riapertura dei termini a partire dal 5 giugno 2000. La circolare sostituisce quella in precedenza emanata.

1. *Soggetti beneficiari e requisiti.*

1.1. I soggetti beneficiari dell'indennizzo sono le persone fisiche e i soci di società di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

1.2. Per esercizi di vicinato si intendono, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle regioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo, gli esercizi commerciali aventi alla data del 9 maggio 1998 superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

1.3. La concessione dell'indennizzo è subordinata al sussistere dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) cessazione nel periodo dal 9 maggio 1998 e fino all'8 maggio 2000 dell'attività di vendita al dettaglio;

b) riconsegna al comune nello stesso periodo di tempo di cui alla lettera *a)* del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di titolarità di più autorizzazioni per l'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia in possesso;

c) iscrizione, senza interruzioni, da almeno cinque anni nella gestione INPS per gli esercenti attività commerciali alla data di cessazione dell'attività.

1.4. Ai fini di cui al precedente punto 1.3 si precisa che:

a) per data di cessazione dell'attività deve essere presa a riferimento quella desumibile dal Registro imprese;

b) per data di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio deve essere presa a riferimento quella desumibile dal certificato di restituzione rilasciato dal comune medesimo;

c) l'anzianità contributiva di almeno cinque anni deve sussistere, senza soluzione di continuità, alla data di cessazione dell'attività cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato.

1.5. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo:

a) gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica, il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande;

b) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio in forma diversa dall'esercizio di vicinato così come individuato al precedente punto 1.2;

c) le società di capitali, quand'anche titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio;

d) i titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio che abbiano cessato l'attività e riconsegnato il relativo titolo autorizzatorio anteriormente al 9 maggio 1998 e successivamente all'8 maggio 2000;

e) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio che abbiano usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è richiesto l'indennizzo previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie;

f) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo medesimo, che esercitano anche attività di vendita al dettaglio;

g) gli esercenti che non abbiano maturato un'anzianità contributiva, senza soluzione di continuità, di almeno cinque anni alla data di cessazione dell'attività.

1.6. Con riferimento ai soci di società di persone che effettuano la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue:

a) il socio richiedente l'indennizzo deve cessare qualunque attività di vendita al dettaglio di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, anche in qualità di socio di altre società di persone di vendita al dettaglio; dovrà quindi recedere dalla società nel caso la stessa eserciti altre attività di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2. La società, qualora titolare di più autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale, è tenuta a cessare la sola attività di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio, rimanendo ferma la possibilità di continuare le altre attività di vendita al dettaglio riferite ad altro titolo autorizzatorio;

b) l'obbligo di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio grava sulla società;

c) il requisito dell'anzianità contributiva è riferito unicamente al socio richiedente l'indennizzo.

2. *Modalità di presentazione delle domande e concessione dell'indennizzo.*

2.1. A decorrere dal 5 giugno 2000 per la richiesta di indennizzo l'interessato presenta alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mano domanda in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, pena l'esclusione, lo schema corredato con le relative istruzioni allegato alla presente circolare e reperibile altresì sul sito Internet del Ministero stesso. Sulla busta deve essere indicato il riferimento «art. 25, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale». Nel caso di presentazione a mano la Camera di commercio rilascerà apposita ricevuta di presentazione.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente al 5 giugno 2000. Alla domanda deve essere allegata copia del certificato, rilasciato dal comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

Si ribadisce che sono motivi di esclusione:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda e nelle relative istruzioni per la compilazione;

c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti.

2.2. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti, la Camera di commercio competente, fatti salvi i motivi di esclusione elencati al precedente punto 2.1, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore domanda.

2.3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, relativamente alle modalità di autenticazione delle firme apposte in calce alle domande di agevolazione, sarà possibile, in alternativa alle consuete forme di autenticazione notarile o attraverso l'ufficiale dell'anagrafe, inoltrare le domande medesime allegando fotocopia di valido documento d'identità del firmatario.

2.4. L'indennizzo è concesso in relazione alla restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto il soggetto beneficiario ha diritto ad un solo indennizzo e deve, quindi, presentare una sola domanda, anche nel caso in cui restituisca più titoli autorizzatori.

2.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, accertata per il tramite delle Camere di commercio, la completezza e la regolarità delle domande medesime e controllate le disponibilità finanziarie, concede l'indennizzo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini fissati e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Nei casi di regolarizzazione o di integrazione della domanda, di cui al punto 2.2, verrà presa in considerazione ai fini dell'ordine cronologico la data di arrivo della documentazione richiesta.

3. *Misura dell'indennizzo.*

3.1. L'indennizzo consiste in un contributo che può variare da un importo minimo di lire dieci milioni ad un importo massimo di lire venti milioni a seconda del punteggio complessivo calcolato, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei seguenti elementi:

a) anzianità di esercizio del soggetto richiedente:

1) punti 5, fino a 10 anni;

2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni;

3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni;

4) punti 1, oltre 30 anni;

b) esclusività dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale fonte di reddito:

1) punti 5, unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;

2) punti 1, non unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;

3) punti 3, pluralità delle autorizzazioni restituite;

4) punti 1, unicità dell'autorizzazione restituita;

c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente:

1) punti 1, reddito netto imponibile maggiore di quaranta milioni di lire;

2) punti 3, reddito netto imponibile maggiore di venti milioni di lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire;

3) punti 5, reddito netto imponibile minore o uguale a venti milioni di lire;

d) tipologia dell'attività svolta:

1) punti 5, attività contingentata;

2) punti 1, attività non contingentata.

3.2. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto è determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente:

a) oltre 15 punti: lire venti milioni

b) da 11 a 15 punti: lire quindici milioni

c) fino a 10 punti: lire dieci milioni.

3.3. Qualora il soggetto richiedente sia socio di società di persone titolare del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo, l'ammontare dell'indennizzo medesimo è rapportato alla quota di partecipazione del soggetto richiedente alla società.

4. *Revoche.*

4.1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di commercio avvalendosi altresì del supporto della Guardia di finanza, possono effettuare in qualsiasi momento, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo, controlli e verifiche e disporre la revoca dell'indennizzo qualora:

a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualità di socio di società di persone, attività commerciale al dettaglio cosiddetta di vicinato, di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo;

b) sia accertata in qualsiasi momento l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio dichiarate dal soggetto beneficiario in fase di richiesta di indennizzo;

c) il soggetto beneficiario abbia usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è stato concesso l'indennizzo previsti da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

4.2. In caso di revoca, anche se disposta in seguito a rinuncia formale, i soggetti beneficiari dovranno restituire l'indennizzo indebitamente fruito per un importo maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo. Nei casi di revoca di cui al precedente punto 4.1 verrà inoltre applicata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'indennizzo indebitamente fruito.

Il Ministro: LETTA

SPAZIO RISERVATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO	
DATA SPEDIZIONE |__|__|__|__|__|__|	N. REG. IMPRESE |________________| *della società di persone di cui il richiedente è socio*
DATA DI ARRIVO |__|__|__|__|__|__|	INDENNIZZO SPETTANTE
N. DI PROTOCOLLO |__|__|__|__|__|__|	LIRE |__|__|__|__|__|__|__|__|

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO
previsto dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Qualunque sia il numero delle autorizzazioni restituite, va presentata una sola domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mano

Marca da bollo da lire 20.000

Spett.le
Ministero Industria, Commercio e Artigianato
per il tramite della Camera di Commercio di ....(*)
(*) la Camera di Commercio competente è quella della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale cui si riferisce la domanda di indennizzo.

Ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

il sottoscritto ....,

nato a ...., il .... ,

ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e consapevole delle responsabilità penali previste dal successivo art. 26, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A. DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

A.1 Domicilio fiscale ***(campo obbligatorio)***

Comune di .... *Prov*........ *cap* ....

Via e n. civico ....

N. di telefono .... *N. di fax* ....
(indicazione facoltativa) (indicazione facoltativa)

A.2 *Codice fiscale* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(campo obbligatorio)

A.3 *Data d'iscrizione all'I.N.P.S.* ***(campo obbligatorio)*** |__|__|__|__|__|__|

A.4 *Reddito netto imponibile, oppure quota di pertinenza del socio del reddito netto imponibile* della società* lire |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(campo obbligatorio)

* *riferito alla sola attività di vendita al dettaglio come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal titolare (o dal socio) prima della richiesta d'indennizzo*

A.5 *Unicità dell'attività di vendita al dettaglio quale attività lavorativa* ***(campo obbligatorio)*** SI |__| NO |__|

A.6 *Numero dei titoli autorizzatori riconsegnati* ***(campo obbligatorio)*** |__|

B. DATI RELATIVI AL TITOLO AUTORIZZATORIO RICONSEGNATO, A FRONTE DEL QUALE VIENE RICHIESTO L'INDENNIZZO

B.1 *Titolare dell'autorizzazione amministrativa* ***(campi obbligatori):***

B.1.1 |__| lo stesso richiedente
(nel caso di ditta individuale)

B.1.2 |__| la seguente società di persone:
(nel caso che il richiedente sia un socio)

Ragione sociale

....

....

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Quota percentuale di partecipazione del richiedente nella società
|_|_|,|_|_| %

B.2 *Descrizione dell'attività svolta* ....

....

B.3 *Sede dell'esercizio commerciale* ***(campo obbligatorio)***

Comune di .... *Prov.*....... *cap* ....

Via e n. civico ....

B.4 *Tabelle merceologiche autorizzate* ***(campo obbligatorio)*** ....

....

B.5 *Tipologia dell'attività di vendita svolta:*

beni contingentati |__| *beni non contingentati* |__|
(tabelle I, Ia, II, VI, IX)*

** Si precisa che la tabella Ia è relativa ad esercizi con sup. di vendita di oltre 200 e fino a 400 mq.; pertanto, non può essere ammesso all'indennizzo il soggetto che fosse stato titolare di tale tabella in un comune con meno di 10.000 abitanti.*

B.6 *Data di rilascio del titolo autorizzatorio (o data d'ingresso nella società, se successiva)* |__|__|__|__|__|__| ***(campo obbligatorio)***

B.7 *Data * di riconsegna del titolo* ***(campo obbligatorio)*** |__|__|__|__|__|__|
(desumibile dal certificato, che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda, rilasciato dal Sindaco competente per territorio)

B.8 *Data * di cessazione dell'attività svolta* |__|__|__|__|__|__|
(desumibile dal Registro delle Imprese) ***(campo obbligatorio)***

* **N.B.** Tali date debbono essere comprese tra il 9.5.1998 e l'8.5.2000.

B.9 *Persona eventualmente incaricata di seguire l'iter della presente pratica:*

Sig. ....

Via .... *CAP*............*Comune*..............................

Tel.. *Fax* ....

C. DATI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO ***(campi obbligatori)***

Banca ....

Agenzia di .... *Via* ....

CAB .... *ABI* .... *N. del C/C* ....

Intestato a ....

DICHIARA INOLTRE

- di essere stato *(barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre)*

|__| titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, autorizzato a norma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

|__| socio di una società di persone titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, autorizzato a norma della stessa legge 426/71;

- che, alla data del 9 maggio 1998, la superficie di vendita del suddetto esercizio *(barrare la casella relativa alla ipotesi che ricorre)*

|__| ubicato in un comune con meno di 10.000 abitanti, non superava i 150 metri quadrati;

|__| ubicato in un comune con più di 10.000 abitanti, non superava i 250 metri quadrati;

- che il relativo titolo autorizzatorio è stato riconsegnato al comune competente nella data indicata al precedente punto B.7;
- di aver cessato la suddetta attività nella data indicata al precedente punto B.8;
- di essere stato iscritto senza interruzioni, da almeno cinque anni, alla gestione INPS per gli esercenti attività commerciali;

- di non essere più in possesso di alcun titolo autorizzatorio per esercizi di vicinato di vendita al dettaglio e di non essere socio di società di persone titolari di esercizi di vicinato così come definiti dal decreto legislativo n. 114 del 1998;
- di non aver presentato altre domande per la concessione del medesimo indennizzo;
- di non aver ottenuto, in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale richiede l'indennizzo, altre agevolazioni e/o indennizzi previsti dalle leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie;
- di essere consapevole delle sanzioni penali comminate, ai sensi dell'art. 496 del codice penale, a chi rilascia dichiarazioni mendaci.

E SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di corrispondere alle richieste di elementi e documentazione formulate dalla Camera di Commercio competente nell'ambito della sua attività di controllo;
- di non esercitare, anche in qualità di socio di società di persone, alcuna attività commerciale di vendita al dettaglio di cui all'art. 1 del decreto del Ministero Industria, Commercio e Artigianato .... per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concessione di indennizzo;
- di restituire le somme indebitamente percepite secondo le modalità sancite dall'art. 7 del citato decreto.

data ....

Firma

....

L'autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Spazio per l'eventuale autentica della firma
(art. 20 della legge 14 gennaio 1968, n. 15)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Signor .... identificato mediante.. previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità.

FIRMA
Il funzionario incaricato (o il Notaio)

Luogo e data ....

....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO

La domanda, redatta secondo lo schema fissato dal Ministero dell'industria, deve essere datata, sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo.

Riportare, nell'apposito spazio, cognome e nome del soggetto richiedente.

L'indennizzo può essere richiesto:

a) dal titolare di ditta individuale autorizzata all'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio;

b) dal socio di società di persone titolare di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio.

A — DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE L'INDENNIZZO.

A.1 *Domicilio fiscale (obbligatorio):* indicare tutti i dati relativi all'indirizzo ove è fiscalmente domiciliato il soggetto richiedente.

A.2 *Codice fiscale (obbligatorio):* riportare il codice fiscale del soggetto richiedente.

A.3 *Data di iscrizione alla gestione INPS per gli esercenti attività commerciali (obbligatorio):* indicare la data di iscrizione del soggetto richiedente alla gestione INPS per gli esercenti attività commerciali.

Fermo restando che l'autorizzazione per il commercio al minuto in sede fissa, la cui restituzione comporta il diritto all'indennizzo, deve essere stata rilasciata ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è possibile computare per la verifica del requisito di iscrizione all'INPS gestione commercianti anche i periodi maturati per lo svolgimento di attività diverse dal commercio al minuto in sede fissa (ad esempio, commercio all'ingrosso, agente di commercio, commercio al minuto su area pubblica, ecc.), anche a titolo di coadiutore.

NB: Il richiedente deve essere iscritto a tale gestione INPS da almeno cinque anni e senza soluzione di continuità alla data di cessazione dell'attività di vendita. Nel caso di società di persone, tale requisito è riferito unicamente al socio che richiede l'indennizzo.

A.4 *Reddito netto imponibile, ovvero quota di reddito netto imponibile della società spettante al socio (obbligatorio):*

possono presentarsi due casi:

a) il titolare di ditta individuale indica il reddito netto imponibile (ricavi derivanti dall'attività di vendita al dettaglio il cui titolo autorizzatorio viene riconsegnato, al netto dei relativi costi deducibili) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta dell'indennizzo;

b) il socio di società di persone indica la quota di reddito netto imponibile della società spettante al socio (ricavi derivanti dalla sola attività di vendita al dettaglio il cui titolo autorizzatorio viene riconsegnato, al netto dei relativi costi deducibili) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal socio prima della richiesta dell'indennizzo.

In caso di restituzione di più titoli autorizzatori per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato il valore del reddito netto imponibile da indicare è pari all'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali relative ai titoli autorizzatori riconsegnati.

Se il reddito netto imponibile risulta negativo, nel relativo campo può essere indicato indifferentemente sia il valore 0 sia l'importo negativo preceduto dal segno «meno».

A.5 *Unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa (obbligatorio):* l'attività commerciale di vendita al dettaglio è considerata esclusiva qualora la stessa rappresenti l'unica fonte di reddito derivante da attività lavorativa esercitata dal titolare della ditta individuale o dal socio di società di persone.

Se la chiusura dell'esercizio commerciale per cui è richiesto l'indennizzo è contestuale alla chiusura di altre attività, occorre barrare la casella NO in quanto si considera attività plurima.

A.6 *Numero dei titoli autorizzatori riconsegnati (obbligatorio):* indicare il numero dei titoli autorizzatori riconsegnati al comune. Qualora il soggetto beneficiario sia titolare di più autorizzazioni per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato, al fine della richiesta dell'indennizzo lo stesso non deve più essere in possesso di alcuno dei predetti titoli e deve cessare qualunque attività di vendita al dettaglio, anche in qualità di socio di altre società di persone.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia la società di cui il richiedente è socio, su di essa grava l'obbligo di riconsegna del titolo. Qualora la società sia titolare di più autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale, essa è tenuta a cessare la sola attività di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio a fronte del quale è richiesto l'indennizzo; in tal caso il socio richiedente deve recedere dalla società prima della presentazione della domanda di indennizzo.

Qualora il soggetto abbia ottenuto nel tempo più di una autorizzazione amministrativa per lo stesso locale, si considera titolare di un'unica autorizzazione.

B — DATI RELATIVI AL TITOLO AUTORIZZATORIO RICONSEGNATO A FRONTE DEL QUALE È RICHIESTO L'INDENNIZZO.

B.1 *Titolarità dell'autorizzazione (obbligatorio):* specificare se titolare dell'esercizio di vicinato è il medesimo soggetto richiedente (in caso di ditta individuale) oppure se è la società di persone di cui il richiedente è socio. In tal caso indicare la ragione sociale e il codice fiscale della società e la quota di partecipazione del socio richiedente nella società stessa.

B.2 *Descrizione dell'attività svolta:* indicare la tipologia di attività di vendita al dettaglio relativa al titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

B.3 *Ubicazione dell'esercizio commerciale (obbligatorio):* indicare tutti i dati relativi all'ubicazione dell'esercizio commerciale il cui titolo autorizzatorio è stato riconsegnato e a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

B.4 *Tabelle merceologiche relative all'attività svolta (obbligatorio):* indicare le tabelle merceologiche relative all'attività svolta ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988 (vedasi allegato), come risulta dal titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

B.5 *Tipologia dell'attività di vendita svolta:* indicare se trattasi di attività contingentata o non contingentata (vedasi allegato).

B.6 *Data di rilascio del titolo ovvero data di ingresso nella società di persone, se successiva (obbligatorio):* indicare la data di ottenimento del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo; va indicata la data di effettivo avvio dell'attività commerciale il cui titolo autorizzatorio è riconsegnato, così come desumibile dal registro imprese.

Nel caso di conversione del titolo si deve indicare la data di rilascio del titolo originario, anche se antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 426 del 1971.

Per i soci di società di persone indicare la data di ingresso nella società (come risulta dagli atti societari depositati nel Registro imprese), solo se successiva alla data di ottenimento del titolo autorizzatorio.

B.7 *Data di riconsegna del titolo (obbligatorio):* indicare la data in cui è stato riconsegnato al comune il titolo autorizzatorio, desumibile dal certificato rilasciato dal comune stesso oppure dalla comunicazione di cessazione dell'attività riportante il timbro di ricevuta del comune stesso. Tale data deve essere compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000 incluso.

B.8 *Data di cessazione dell'attività svolta (obbligatorio):* indicare la data in cui è cessata l'attività commerciale cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo. Tale data deve essere compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000 incluso ed è desumibile dal Registro imprese.

B.9 *Persona eventualmente incaricata di seguire l'*iter *della pratica:* indicare tutti i dati relativi alla persona eventualmente incaricata.

C — DATI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO: indicare gli estremi del conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento dell'indennizzo.

AUTENTICA DELLA FIRMA.

Le innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, legge 16 giugno 1998, n. 191) hanno ampliato le possibilità in ordine alle modalità di autentica delle firme. A tal proposito, si fa presente che, in alternativa alle consuete forme di autentica notarile ovvero attraverso l'ufficiale di anagrafe, sarà possibile inoltrare le domande di agevolazione semplicemente allegando alle medesime una fotocopia del documento d'identità del firmatario.

ALLEGATO I

TABELLE MERCEOLOGICHE

Allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375

Attività contingentate:

I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).

Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi il pane, purché preconfezionato all'origine, il latte e i derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V e fresche quelle equine e di bassa macelleria), salumi, altri prodotti alimentari a base di carni-uova.

VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale, uova, bevande, anche alcooliche.

IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.

Attività non contingentate:

III) Carni e frattaglie di bassa macelleria.

IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.

V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.

VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).

VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).

X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

XI) Oggetti preziosi.

XII) Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico.

XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.

XIV) Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti).

00A5085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 maggio 2000

Dollaro USA	0,8942
Yen giapponese	97,60
Dracma greca	336,70
Corona danese	7,4592
Corona svedese	8,1870
Sterlina	0,60390
Corona norvegese	8,1565
Corona ceca	36,730
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,89
Zloty polacco	4,0058
Tallero sloveno	204,9174
Franco svizzero	1,5534
Dollaro canadese	1,3443
Dollaro australiano	1,5780
Dollaro neozelandese	2,0020
Rand sudafricano	6,4114

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5191

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecoval 70»

Con decreto n. 800.5/R.M. 66/D251 del 9 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ECOVAL 70:

unguento 20 g - A.I.C. n. 020423 036;

lozione 20 ml 0,1%, - A.I.C. n. 020423 075;

pomata 20 g - A.I.C. n. 020423 125;

«n» pomata 20 g - A.I.C. n. 020423 238.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta «Glaxo Wellcome S.p.a.» titolare dell'autorizzazione.

00A5116

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oflocin»

Con decreto n. 800.5/R.M. 66/D252 del 9 maggio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

OFLOCIN:

12 compresse rivestite 100 mg, A.I.C. n. 026352 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta «Glaxo Wellcome S.p.a.» titolare dell'autorizzazione.

00A5115

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma nono, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore, emanato con decreto rettorale n. 428 del 31 maggio 1999, nonché dell'art. 6, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, come segue:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

un posto di professore di ruolo di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare M04X - Storia contemporanea.

In conformità al regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno richiesto in ambito scientifico e didattico è la seguente:

il candidato dovrà essere uno studioso di storia contemporanea, esperto delle problematiche europee e internazionali, ma impegnato anche nello studio dei riflessi che queste hanno sulla storia contemporanea italiana e dell'area del nord-est. Quanto all'attività didattica egli dovrà esplicarla in questa facoltà con attenzione sia ai *curricola* del corso di laurea in lingue che ai *curricola* del corso di laurea in relazioni pubbliche di Gorizia.

Il candidato dovrà, altresì, assicurare la propria collaborazione nelle attività di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del regolamento didattico d'ateneo.

2. Gli aspiranti al trasferimento dovranno inviare direttamente al preside della facoltà di lingue e letterature straniere, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i seguenti documenti:

a) domanda;

b) curriculum;

c) eventuali titoli di operosità didattica, scientifica e organizzativa;

d) elenco delle pubblicazioni scientifiche.

3. Nel caso di presentazione di più domande, saranno seguiti i seguenti criteri per la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati:

a) qualità e numero delle pubblicazioni;

b) esperienza nell'ambito della didattica in corsi di laurea dell'area umanistica;

c) esperienza nell'organizzazione e nello svolgimento di ricerche di storia contemporanea dell'area nazionale e regionale.

4. Nella domanda di trasferimento l'aspirante deve dichiarare espressamente di aver prestato servizio da almeno un triennio nella sede universitaria di provenienza ovvero dovrà allegare il consenso della stessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto rettorale che bandisce la vacanza.

5. I professori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede dell'Università e a svolgere l'attività didattica che la facoltà assegnerà loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto. L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province contermini ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento generale d'Ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto per il primo anno di servizio.

6. Il decreto rettorale che bandisce la vacanza è disponibile per via telematica al sito http://www.amm.uniud.it/ripe/prebando.html

00A5083

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 14 dicembre 1999, n. 346/STC del Ministero dei lavori pubblici recante: «Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20 - Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione.». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2000).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 46, seconda colonna, al primo e secondo rigo, dove è scritto: «4.3.8 - prove a fatica per trazione-compressione su provini con carico non inferiore a 200 KN;», leggasi: «4.3.8 - prove a fatica per trazione-compressione su provini con carico non inferiore a 200 KN *(*)*;».

00A5086

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035